



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Direttori regionali e interregionali dei vigili del fuoco

Ai Comandanti provinciali dei vigili del fuoco

e, p. c.

Ai Direttori centrali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile

Al Direttore dell'Ufficio centrale ispettivo

Ai Dirigenti degli Uffici di diretta collaborazione con il Capo del Dipartimento e con il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

TRASMESSO VIA PEC

Oggetto: Lavoro straordinario per conduzione automezzi.

Con le note prot. n. EM5552/18301 del 29 ottobre 2010, prot. n. EM426/18301 del 3 febbraio 2011 e prot. n. 40931 del 25 novembre 2015 sono stati richiamati i criteri volti alla definizione del lavoro straordinario per conduzione automezzi in linea con l'art. 28 del C.C.N.L. integrativo del C.C.N.L. del personale del C.N.VV.F. sottoscritto il 24 maggio 2000.

Tanto sopra premesso, in considerazione delle richieste pervenute, di un'applicazione disuniforme sul territorio nazionale e dei successivi approfondimenti si forniscono le ulteriori precisazioni:

– nel caso di incarico di servizio presso altra sede durante il turno ordinario per integrare la squadra di soccorso in cui si è determinata una carenza imprevista può essere concesso l'uso dell'autovettura di servizio e il personale è in servizio fino al rientro alla sede in cui presta ordinariamente servizio;



Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO**

– nel caso di incarico di servizio fino a due turni consecutivi presso un'altra sede per una sostituzione programmata per integrare la squadra di soccorso in cui si è determinata una carenza, può essere concesso l'uso dell'autovettura di servizio e il personale è in servizio dalla partenza dalla sede in cui presta ordinariamente servizio fino al relativo rientro alla fine del turno;

– nel caso di incarico di servizio per più di due turni consecutivi presso un'altra sede per una sostituzione programmata per integrare la squadra di soccorso in cui si è determinata una carenza, può essere concesso l'uso dell'autovettura di servizio per raggiungere l'altra sede soltanto nel primo e nell'ultimo turno di servizio. Durante questi turni il personale è in servizio dalla partenza dalla sede in cui presta ordinariamente servizio fino al relativo rientro alla fine del turno;

– nel caso di trasferimenti per attività formativa (istruttori, discenti, staff), di norma, non è consentito l'uso dell'autovettura di servizio e comunque non sono previste ore di straordinario per il tempo di viaggio.

**IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(GIOMI)**

RM

